Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 268

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 22 novembre 1954 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA • presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *"Gazzetta Ufficiale„* alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1954.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della torpediniera « Pilo ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

La torpediniera « Pilo » è radiata dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° ottobre 1954.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Dogliani, addì 26 settembre 1954

EINAUDI

TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1954
Registro n. 21 Marina, foglio n. 145

(5308)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1954.

Nomina del presidente e del vice presidente del Comitato nazionale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, per il biennio 1954-56.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 26 luglio 1929, n. 1397, istitutiva dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, al terzultimo capoverso dell'art. 11;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27;

Veduto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 ottobre 1954, con cui è stato provveduto alla ricostituzione del Comitato nazionale della suddetta Opera nazionale per il biennio 1954-56;

Ritenuta la necessità di far luogo alla nomina del presidente e del vice presidente del Comitato medesimo, da scegliere fra i tre membri di cui alla lettera *a*) dell'art. 11 della citata legge istitutiva dell'Opera;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il generale dott. Luigi Chatrian, residente in Roma, è nominato presidente del Comitato nazionale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, per il biennio 1954-56 e con decorrenza dalla data d'insediamento del ricostituito Comitato.

Art. 2.

L'avv. Renato Iaselli, residente in Caserta, è nominato vice presidente del Comitato suddetto, per la durata e con la decorrenza sopra indicata.

Il presente decreto verrà comunicato per la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1954

EINAUDI

SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1954
Registro n. 98 Presidenza, foglio n. 168. — TEMPESTA

(5482)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 maggio 1954.

Determinazione del contingente numerico di salariati temporanei in servizio presso l'Amministrazione dell'interno per i magazzini V.E.C.A. del Corpo guardie di pubblica sicurezza per l'esercizio 1953-54.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E MINISTRO PER L'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modifiche, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, sul trattamento economico dei salariati dello Stato;

Visto l'art. 3 del decreto Presidenziale 18 marzo 1949, n. 442, con cui il Ministero dell'interno fu autorizzato ad istituire magazzini per la custodia e la conservazione dei materiali di vestiario, equipaggiamento, casermaggio ed armamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Ministro per l'interno 20 febbraio 1950, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1950, registro n. 22 Interno, foglio n. 102, con cui vennero istituiti i magazzini V.E.C.A. di Roma e Napoli;

Visto l'art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Riconosciuta la necessità di determinare a tutti gli effetti, per l'esercizio finanziario 1953-54, il contingente di salariati temporanei della cui opera può valersi il Ministero dell'interno per i magazzini V.E.C.A. del Corpo guardie di pubblica sicurezza;

Decreta:

Il contingente di salariati temporanei, della cui opera l'Amministrazione dell'interno è autorizzata a valersi per le necessità dei magazzini V.E.C.A. del Corpo guardie di pubblica sicurezza, è fissato, per l'esercizio finanziario 1953-54, in diciotto unità.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 maggio 1954

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro per l'interno
SCELBA

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1954
Registro n. 97 Presidenza, foglio n. 298. — FLAMMIA

(5450)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 ottobre 1954.

Ricostituzione del Comitato nazionale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, per il biennio 1954-56.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduta la legge 26 luglio 1929, n. 1397, istitutiva dell'Opera nazionale orfani di guerra;

Veduto il regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642, che approva il regolamento per l'esecuzione dell'anzidetta legge;

Veduto l'art. 11 del regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704;

Veduto l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 206;

Ritenuta la necessità di far luogo alla ricostituzione per il biennio 1954-56 del suddetto Comitato, risultando scaduta in data 15 giugno la permanenza in carica del Comitato nominato con precedente decreto 21 marzo 1952;

Vedute le designazioni formulate — ai sensi dell'articolo 11 della citata legge istitutiva dell'Opera — dagli organi statali e dagli enti pubblici nell'articolo stesso indicati;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituito — per il biennio 1954-56 e con decorrenza dalla data del presente decreto — il Comitato nazionale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, con sede in Roma.

Art. 2.

Vengono nominati membri del suddetto Comitato nazionale;

1. Chatrian gen. dott. Luigi, residente in Roma,
2. Jaselli avv. Renato, residente in Caserta,
3. Gastaldi prof. Enrico,

scelti, ai sensi dell'art. 1 della legge istitutiva fra persone di riconosciuta competenza tecnica o aventi particolari benemerenze nell'opera di assistenza degli orfani di guerra;

4. Tullio dott. Umberto, capo divisione, delegato dal Ministero del tesoro;
5. Giordano dott. Giuseppe, vice prefetto ispettore, delegato dal Ministero dell'interno;
6. De Pascalis dott. Oronzo, magistrato di Appello, delegato dal Ministero di grazia e giustizia;
7. Broccoli dott. Giuseppe, ispettore generale, delegato dal Ministero della pubblica istruzione;
8. Nicoletti dott. Domenico, capo divisione, delegato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
9. Minozzi sac. Giovanni, delegato dall'Ordinario militare per l'Italia;
10. Marotta avv. Eugenio, delegato dall'Opera nazionale invalidi di guerra;
11. Caberletti Piera, delegata dall'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra;
12. Agostini Gerardo, delegato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra;
13. Zanchini dott. Giulio, delegato dall'Associazione nazionale combattenti e reduci;
14. Cioccetti avv. Urbano, delegato dall'Opera nazionale maternità e infanzia;
15. D'Alessandro dott. Aldo, delegato dalla « Gioventù Italiana ».

Il presente decreto sarà comunicato per la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1954

SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1954
Registro n. 98 Presidenza, foglio n. 169. — TEMPESTA

(5483)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 6 novembre 1954.

Chiusura della gestione di liquidazione del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) di Chieti.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838, relativo alla istituzione dell'Alto Commissariato per l'alimentazione;

Visto il decreto Ministeriale 5 aprile 1941, relativo alla costituzione dei Consorzi Provinciali tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) e dell'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali medesimi (Consocarni);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, relativo alla soppressione degli enti ed uffici operanti nel campo dell'alimentazione e recante norme per la loro liquidazione;

Visto il decreto del Prefetto di Chieti emanato in data 28 agosto 1944, convalidato successivamente dal decreto del Presidente del Consiglio 7 febbraio 1945, e concernente la messa in liquidazione del locale Consorzio provinciale tra macellai per le carni e la nomina a commissario liquidatore dell'avv. Ovidio Orlando;

Visto il decreto Ministeriale 21 marzo 1946, concernente l'accentramento presso l'Associazione nazionale dei Consorzi Provinciali tra Macellai delle operazioni relative alla liquidazione dei dipendenti Co.Pro.Ma.;

Visto il decreto commissariale 30 gennaio 1948, relativo alla nomina dell'avv. Luigi Sorrentino a commissario liquidatore di tutti gli enti ed uffici già operanti nel campo dell'alimentazione;

Considerato che il commissario liquidatore predetto ha rimesso in data 6 aprile 1951 per l'approvazione al-

l'Alto Commissariato per l'alimentazione il bilancio finale di liquidazione del Co.Pro.Ma. di Chieti successivamente modificato per sopravvenute pendenze fiscali e ripresentato alla data del 4 agosto 1954;

Considerato che di tale adempimento è stata data notizia con apposito comunicato che è stato inserito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 9 agosto 1951 e nel Foglio annunzi legali della provincia di Chieti n. 5 del 3 agosto 1951 e con il quale, altresì, sono stati invitati tutti coloro che vi avevano interesse a proporre le loro eventuali opposizioni e richieste entro sessanta giorni dalla pubblicazione;

Considerato che nessuna opposizione o richiesta di terzi è pervenuta entro i termini indicati;

Considerato che il competente Collegio dei sindaci revisori ha riscontrata la regolarità delle scritturazioni contabili del bilancio che presenta un saldo a pareggio secondo le seguenti risultanze:

Attivo

Banche	L.	183.301,50
Debitori	»	601.668,95
Interessi	»	1.425,30
Immobilizzi	»	212.294 —
	L.	998.689,75
Contributo Consorziali pareggio deficit finale	»	180.696,99
	L.	1.179.386,74

Passivo

Creditori	L.	748.222,45
Passività d'esercizio:		
a) personale	»	239.663,36
b) altri oneri	»	191.500,93
	L.	1.179.386,74

Decreta:

Art. 1.

La gestione di liquidazione del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) di Chieti è chiusa.

Art. 2.

E' approvato il bilancio finale di chiusura del Co.Pro.Ma. di Chieti deliberato dal commissario liquidatore con una chiusura a pareggio secondo le risultanze di cui alle premesse.

Art. 3.

Gli atti della gestione del Co.Pro.Ma. di Chieti saranno, a cura del commissario liquidatore, rimessi per tutti gli effetti, all'Alto Commissariato per l'alimentazione.

Roma, addì 6 novembre 1954

L'Alto Commissario per l'alimentazione
MEDICI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

(5421)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 449 del 29 ottobre 1954 riguardante la Cassa di conguaglio per le spese di trasporto dello zucchero a destino.

Il Comitato interministeriale per i prezzi, con provvedimento n. 449 del 29 ottobre 1954, ha adottato la seguente decisione.

Cassa di conguaglio per le spese di trasporto dello zucchero a destino

A parziale modifica delle disposizioni contemplate nel provvedimento n. 345 del 17 dicembre 1952 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 19 dicembre 1952), le norme ivi contenute negli articoli dal n. 1 al n. 12 vengono sostituite come appresso:

1. Nella vendita dello zucchero viene confermata per tutto il territorio nazionale, isole comprese, la condizione dell'invio della merce alla stazione delle Ferrovie dello Stato, oppure delle Ferrovie secondarie, ammesse al servizio cumulativo o di corrispondenza, più vicina alla località di destinazione.

2. A tal fine, ai prezzi dello zucchero di produzione nazionale, reso franco fabbrica, e dello zucchero di importazione reso ai porti od ai transiti di confine, viene aggiunta una maggiorazione di L. 2,50 al chilo, quale quota valevole per il conguaglio delle spese di trasporto relative alla spedizione dello zucchero al consumo ed alla spedizione degli zuccheri greggi dagli stabilimenti produttori a quelli di raffinazione, con le modalità di cui agli articoli successivi.

L'anzidetta maggiorazione di L. 2,50 al chilo continuerà ad essere applicata e riscossa, su tutto il prodotto immesso al consumo, a cura dei produttori per lo zucchero nazionale, e degli intestatari delle bollette di sdoganamento, all'atto della nazionalizzazione del prodotto, per lo zucchero estero destinato a terzi.

3. Per lo zucchero di importazione sarà rimborsata la spesa relativa al trasporto dal porto o dal transito di confine alla località di immissione al consumo.

L'ammontare della somma da riconoscere, a titolo di rimborso, non potrà comunque superare quella conteggiata in base alla tariffa concessionale, o, se più favorevole, alla tariffa ordinaria, applicata dalle Ferrovie dello Stato per i carri da 15 tonnellate.

La distanza da considerare, ai fini di cui sopra, sarà quella più breve, risultante dai prontuari ferroviari, intercorrente fra la stazione più vicina al porto od al transito di confine e quella più vicina alla località di destino per la immissione al consumo.

Gli intestatari delle bollette di sdoganamento dovranno, entro quindici giorni dalla nazionalizzazione dello zucchero importato, rimettere alla Cassa conguaglio prezzi zucchero, con sede in Roma, via della Scrofa 64, il rendiconto della operazione effettuata, con allegati i documenti giustificativi di cui al punto 14 del provvedimento n. 345 del 17 dicembre 1952, e versare nel contempo alla stessa Cassa conguaglio l'eventuale differenza attiva; analogamente la Cassa conguaglio provvederà nei loro confronti in conformità di quanto disposto dall'ultimo capoverso del citato punto 14.

4. La condizione della resa a destino continuerà ad essere applicata per quantitativi di almeno 100 quintali di zucchero; la stessa condizione continuerà ad essere applicata anche per quantitativi inferiori ai 100 quintali, nel qual caso, la eventuale maggiore spesa derivante dalla non applicabilità della tariffa concessionale delle Ferrovie dello Stato resterà a carico del destinatario.

Restano in ogni caso a carico del destinatario: i diritti di verifica, di pesatura in partenza ed in arrivo; le eventuali spese di assicurazione e qualsiasi altra spesa di carattere complementare ed accessoria, viaggiando lo zucchero a rischio e pericolo del committente.

5. Per il calcolo delle percorrenze da considerare ai fini del rimborso, si applicano le seguenti limitazioni sulle distanze con decorrenza dalla corrente campagna (1° agosto 1954):

per gli stabilimenti produttori esistenti nelle Provincie dell'Umbria, del Lazio, degli Abruzzi e Molise e delle altre

regioni dell'Italia meridionale e insulare, esclusa la Sardegna: tra le stazioni di partenza e quelle di arrivo limitatamente alle località site nelle Provincie della Toscana, delle Marche, dell'Umbria, del Lazio, degli Abruzzi e Molise, della Campania, della Lucania, delle Puglie, della Calabria, della Sicilia e della Sardegna;

per gli stabilimenti produttori esistenti nella Sardegna: tra le stazioni di partenza e quelle di arrivo della stessa Sardegna.

6. E' consentito il trasferimento anticipato dello zucchero destinato al consumo dagli stabilimenti produttori ad eventuali magazzini distaccati. Tali trasferimenti, come pure la istituzione dei suddetti magazzini distaccati di fabbrica, dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comitato di gestione, di cui al punto 15 del provvedimento n. 345 sopra richiamato.

7. E' confermata la facoltà di ritirare lo zucchero presso gli stabilimenti produttori, compresi quelli di raffinazione, o i relativi magazzini distaccati, con mezzi diversi dalla ferrovia dietro rimborso della effettiva spesa di trasporto.

L'ammontare della somma da riconoscere, a titolo di rimborso, non potrà comunque superare quella conteggiata in base alla tariffa concessionale accordata per i trasporti in parola dalle Ferrovie dello Stato, o, se più favorevole, alla tariffa ordinaria applicata dalle stesse Ferrovie dello Stato e alla distanza, risultante dai prontuari ferroviari, intercorrente tra la stazione di partenza più vicina allo stabilimento o al magazzino speditore e quella di arrivo più vicina alla località di destinazione, applicando una franchigia del 10 % con un minimo di km. 10 ed un massimo di km. 100.

La concessione di detto rimborso è subordinata alla presentazione da parte degli aventi diritto di una dichiarazione attestante la località di destinazione del prodotto.

L'ammontare di detto rimborso dovrà inoltre essere commisurato:

per i trasporti effettuati con automezzi sprovvisti di rimorchio: alle citate tariffe, concessionale o ordinaria, stabilite dalle Ferrovie dello Stato per i carri da 10 tonnellate;

per i trasporti effettuati con automezzi provvisti di rimorchio o con mezzi marittimi: alle stesse tariffe, concessionale o ordinaria, delle Ferrovie dello Stato per i carri da 15 tonnellate.

Per gli zuccheri greggi, oltre ad applicare, in ogni caso, le richiamate tariffe, concessionale o ordinaria delle Ferrovie dello Stato per i carri da 15 tonnellate, il rimborso della spesa di trasporto sarà effettuato prendendo a base il quantitativo effettivamente trasportato ridotto del 12 %.

8. Ai fini del rimborso delle spese di trasporto a destino, per gli stabilimenti che si trovano in località non servite dal mezzo ferroviario, la maggiore distanza rispetto a quella di cui al precedente punto 7, da ciascuna località fino alla stazione di partenza più vicina o alla stazione che rispetto a quella di arrivo comporti, nel complesso, una minore percorrenza, dovrà essere preventivamente determinata ed autorizzata dal Comitato di gestione.

Per le spedizioni di zucchero greggio dallo stabilimento di Bottrighe a quello di Pontelongo della Società anonima Zuccherificio e raffineria di Pontelongo, nonchè per le spedizioni di zucchero comune per la Sardegna, il rimborso delle spese di trasporto potrà essere determinato dallo stesso Comitato di gestione in misura forfetaria.

9. Per lo zucchero ritirato con mezzi di proprietà dell'acquirente, come pure per i ritiri effettuati con mezzi di terzi, ma non accompagnati da una dichiarazione dello stesso acquirente comprovante l'effettiva spesa sostenuta, il prezzo da riconoscere, ai fini del rimborso delle relative spese di trasporto, dovrà essere commisurato alle citate tariffe, concessionale o ordinaria, delle Ferrovie dello Stato, ridotte del 5 %, oltre, naturalmente, la detrazione della franchigia di cui al precedente punto 7.

10. Per i trasporti effettuati sulle linee delle Ferrovie secondarie ammesse al servizio cumulativo o di corrispondenza — e soltanto per i tratti ferroviari gestiti dalle Ferrovie medesime — la Cassa di conguaglio rimborserà le spese di trasporto effettivamente sostenute fino al limite massimo:

per le ferrovie in servizio cumulativo: di L. 11 per tonn/km. per i carichi da 15 tonnellate e di L. 13 per tonn/km. per i carichi da 10 tonnellate;

per le ferrovie in servizio di corrispondenza: di L. 12 per tonn/km. per i carichi da 15 tonnellate e di L. 14 per tonn/km. per i carichi da 10 tonnellate.

Dette quote massime di rimborso comprendono i diritti di accompagno delle bollette doganali e le tasse di utilizzazione materiale, di esercizio dei binari di raccordo e quelle afferenti le eventuali operazioni di trasbordo. Tutte le altre tasse e sopratasse accessorie non rientrano tra quelle da conteggiare ai fini del rimborso e restano quindi a carico del destinatario.

Le suddette tariffe speciali non potranno essere prese a base per il calcolo delle spese di trasporto con mezzi diversi dalla ferrovia, di cui al precedente punto 7.

11. Per le spedizioni di zucchero dalle fabbriche ai magazzini distaccati e da questi al consumo, la somma da riconoscere a titolo di rimborso è quella risultante dall'applicazione della tariffa, concessionale o ordinaria, delle Ferrovie dello Stato, praticata per i singoli ritiri da detti magazzini, sulla distanza intercorrente tra la stazione ferroviaria di partenza più vicina allo stabilimento speditore e la stazione più vicina alla località di destino, previa deduzione, per le spedizioni al consumo effettuate con mezzi diversi dalla ferrovia, della franchigia di cui al precedente punto 7.

In ogni caso la somma da riconoscere non potrà superare quella che la Cassa di conguaglio avrebbe rimborsato, per ogni singola spedizione al consumo, per i due tratti da fabbrica a magazzino e da questo a destino, nei limiti e con le modalità di cui agli articoli precedenti.

12. Per lo zucchero ritirato con mezzi diversi dalla ferrovia, gli acquirenti dovranno essere sempre in grado di documentare alle competenti autorità centrali e provinciali la destinazione del prodotto, l'esatto indirizzo ed i nominativi delle ditte alle quali lo zucchero è stato venduto. Per i trasporti di zucchero effettuati con mezzi di terzi diversi dalla ferrovia, ai quali non è stato praticato il trattamento previsto al precedente punto 9, gli acquirenti dovranno inoltre essere in grado di documentare alla stessa autorità anche il prezzo pagato per il trasporto.

13. Salvo quanto diversamente previsto all'art. 5, le nuove disposizioni entrano in vigore dal 1° dicembre corrente anno.

(5493)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio delle ratifiche dell'Accordo italo-austriaco del 14 marzo 1952, relativo allo sviluppo dei rapporti culturali fra i due Paesi.

Addì 4 novembre 1954, in base all'autorizzazione disposta con legge 9 agosto 1954, n. 844, l'Ambasciatore d'Italia in Vienna ha proceduto col Ministro degli affari esteri della Repubblica d'Austria allo scambio degli strumenti di ratifica dell'Accordo italo-austriaco relativo allo sviluppo dei rapporti culturali fra i due Paesi, firmato a Roma il 14 marzo 1952.

(5484)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 267

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 20 novembre 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit. 624,88
1 dollaro canadese	» 644,37

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit. 1749,66

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Egitto	» 1794,55	» lira egiziana
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 8.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 % (1935)	1415	565 —	Mazzucchelli *Rosa Lina* fu Ferdinando moglie di Trossarelli Andrea, dom. a Cremona, vincolata per dote.	Mazzucchelli *Rosalina* fu Ferdinando, ecc., come contro.
Id.	180645	55 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	180644	50 —	Come sopra.	Come sopra.
P. Ric. Red. 3,50 %	7395	1.750 —	*Bassi* Concetta fu Carmelo, moglie di Campione *Ferdinado* fu Enrico, dom. in Napoli, vincolato per dote.	*Basso* Concetta fu Carmelo moglie di Campione *Fernando* fu Enrico, dom. in Napoli, vincolato per dote.
Id.	7396	210 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	7397	3.500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	7398	7.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	7399	8.750 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	9482	1.050 —	*Bassi* Concetta fu *Carmelo Alfonso* moglie di Campione Fernando fu Enrico, vincolato per dote.	Come sopra.
Id.	9483	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	9184	3.500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	9485	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	9486	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	9487	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	3291	30.800 —	*Bassi Concettina* fu *Carmelo Alfonso*, moglie di Campione *Ferdinando* fu Enrico, vincolato per dote.	Come sopra.
Id.	3292	7.825 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	4566	3.850 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	4567	3.500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	4568	1.050 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	4569	210 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	4570	700 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	4571	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	4588	12.250 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	4589	140 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	4724	350 —	*Bassi Concettina* fu *Alfonso*, moglie di Campione *Ferdinando* fu Enrico, vincolata per dote.	Come sopra.
Id.	4725	2.100 —	Come sopra.	Come sopra
Id.	4726	3.500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	4727	3.570 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	4728	1.050 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	4729	700 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	4730	1.750 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	4731	700 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	4732	17.500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	2292	9.450 —	*Bassi Concettina* fu *Alfonso* o *Carmelo Alfonso* moglie di Campione *Ferdinando*, vincolata per dote.	Come sopra.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. Ric. Red. 3,50 %	1944	1.400 —	*Bassi Concettina* fu *Alfonso* moglie di Campione Fernando fu Enrico, vincolata per dote.	*Basso Concetta* fu *Carmelo* moglie di Campione *Fernando* fu Enrico, vincolato per dote.
Id.	1945	12.250 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	1946	105 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	519640	476 —	Casilli Lucia fu Giuseppe, dom. in Ostuni (Brindisi), con usufrutto vitalizio a Tamborrino *Addolorata* fu Alessandro vedova Ayroldi, dom. in Ostuni (Brindisi).	Come contro, con usufrutto vitalizio a Tamborrino *Maria Addolorata* ecc., come contro.
P. Ric. Red. 3,50 % Serie 75	1798	2.500 —	Cozzolino Raffaele fu Gennaro, minore sotto la tutela di Cozzolino Giovanni fu Vincenzo, dom. a Napoli, con usufrutto vitalizio a *De Martino* Maria fu Antonio vedova Mazzocchi, dom. a Napoli.	Come contro, con usufrutto vitalizio a *Di Martino* Maria fu Antonio vedova Mazzocchi, dom. a Napoli.
Id.	1799	2.500 —	Cozzolino Rita fu Gennaro, minore, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra.	Cozzolino Rita fu Gennaro, minore, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra.
Id.	1800	2.500 —	Cozzolino Concetta fu Gennaro, minore, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra.	Cozzolino Concetta fu Gennaro, minore, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra.

A termini dell'art. 67 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 9 novembre 1954

Il direttore generale: SALIMEI

(5385)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Salerno.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 9 novembre 1954, è stato rettificato il precedente decreto in data 10 aprile 1953, con cui veniva dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 30, sita sulla spiaggia di Salerno, facente parte del mappale riportato in catasto al foglio n. 63, particella n. 170/a del comune di Salerno, nel senso che l'area citata misura mq. 33,15, anzichè mq. 30.

(5463)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

232° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443

Decreto Ministeriale 2 luglio 1954, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1954, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 380, con il quale è accettata la rinuncia della Società a responsabilità limitata Cooperativa minatori di Ozzano Monferrato, alla concessione perpetua di marna da cemento nella località « Vicaria », nel comune di Pontestura, provincia di Alessandria.

Decreto Ministeriale 2 luglio 1954, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1954, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 383, con il quale è accettata la rinuncia della Società anonima « Eternit » pietra artificiale, con sede in Genova, alla concessione temporanea di marna da cemento nella località « Vicaria II » dei comuni di Pontestura e Ozzano Monferrato, provincia di Alessandria.

Decreto Ministeriale 2 agosto 1954, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1954, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 378, con il quale è accettata la rinuncia della Società nazionale del caolino, con sede in Milano, alla concessione mineraria temporanea dei giacimenti di caolino e silicati idrati di alluminio siti nella località « Riserve Cinquare e Mortelletto », dei comuni di Cerveteri e Tolfa, provincia di Roma.

Decreto Ministeriale 2 agosto 1954, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1954, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 379, con il quale è accettata la rinuncia della Società cementizia Val di Marina S. Stefanutti & C., con sede in Firenze, alla concessione minieraria di marna da cemento sita nella località « Oliveta del Poggio », del comune di Calenzano, provincia di Firenze.

Decreto Ministeriale 2 agosto 1954, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1954, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 382, con il quale è accettata la rinuncia presentata dal curatore fallimentare della Società Anonima Leuciti Potassa Alluminio (S.A.L.P.A.), con sede in Firenze, alla concessione mineraria di leuciti nella località « Canonica Sugano », dei comuni di Orvieto, Porano e Castelgiorgio, provincia di Terni.

Decreto Ministeriale 21 agosto 1954, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1954, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 381, con il quale alla Società Industrie Lavorazioni Argille Sovizzo a responsabilità limitata (S.I.L.A.S.), con sede in Milano, è accordata la concessione di coltivare i giacimenti di terre in grado di refrattarietà superiore ai 1630°C, nella località « Chiesa sul Monte » del comune di Sovizzo, provincia di Vicenza, per la durata di anni quindici.

Decreto Ministeriale 1° ottobre 1954, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1954, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 363, con il quale è accettata la rinuncia della S. A. Nazionale Cogne, con sede in Torino, alla concessione mineraria di magnesite denominata « Baldissero » sita nei comuni di Castellamonte e Vidracco, provincia di Torino.

Decreto Ministeriale 1° ottobre 1954, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1954, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 364, con il quale è accettata la rinuncia del comune di Baceno, provincia di Novara, alla concessione mineraria perpetua di amianto nella località « Alpe Rossa » del comune omonimo.

(5428)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso per esami a tre posti di alunno d'ordine in prova (gruppo C) nel ruolo d'ordine del Commissariato per il turismo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, sul riconoscimento della qualifica di combattente a favore dei legionari fiumani;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente benefici a favore degli ex combattenti;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente benefici a favore degli orfani di guerra, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, col quale, per l'ammissione a pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico;

Visto il regio decreto 29 luglio 1938, n. 1234, relativo alla approvazione del regolamento per il personale;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, orfani e congiunti di caduti della guerra 1940-43 tutte le disposizioni recanti benefici per la assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci e ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che reca agevolazioni per le documentazioni da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio a domanda o di autorità, dei sergenti maggiori, dei marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia dell'Esercito e dei sottufficiali con grado corrispondente della Marina militare in carriera continuativa;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio, a domanda o di autorità, dei sottufficiali dell'Aeronautica;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 settembre 1947, n. 941, relativo alla istituzione del Commissariato per il turismo;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica di campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, contenente norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione della carriera dei pubblici impiegati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, ratificato con legge 3 novembre 1952, n. 1790, sull'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212, concernente le norme per l'estensione dei benefici previsti per i combattenti e per i reduci di guerra a coloro che sono stati addetti prima del 24 maggio 1946 ad operazioni di bonifica da mine e a coloro che sono stati addetti, prima e dopo la detta data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, che approva il regolamento di esecuzione del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 271, ratificato con legge 15 novembre 1952, n. 1792, relativo alla sistemazione dei servizi stampa, spettacolo e del Commissariato per il turismo, nonchè dei relativi ruoli organici;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, con la quale è stato temporaneamente elevato di anni cinque il limite massimo di età per la partecipazione ai pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, sui criteri preferenziali a favore dei mutilati ed invalidi per servizio e congiunti dei caduti per servizio;

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 843, concernente la temporanea elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici impieghi delle vedove dei caduti nell'ultima guerra e nella lotta di liberazione;

Vista la legge 28 dicembre 1950, n. 1080, che proroga le agevolazioni in materia di documentazione, prevista dal decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, in favore dei profughi dei territori di confine;

Vista la legge 22 febbraio 1951, n. 64, concernente la soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 461, contenente norme per l'ammissione e le prove di esame dei concorsi per l'ingresso nelle carriere dei gruppi *A*, *B* e *C* del Commissariato per il turismo;

Vista la legge 5 giugno 1951, n. 376, recante norme integrative e d'attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione di ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 1° ottobre 1951, n. 1140, relativa ai rapporti d'impiego civile e di lavoro dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra o connessi allo stato di guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, che approva il regolamento per l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 79833/12106 del 3 giugno 1954;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a tre posti di alunno d'ordine in prova (gruppo *C*) nel ruolo d'ordine del Commissariato per il turismo.

Art 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti del diploma di licenza di scuola media inferiore od alcuni dei corrispondenti diplomi, a termine del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure di licenza di scuola tecnica, complementare o professionale di secondo grado, anche conseguita a termine degli ordinamenti scolastici preesistenti a quelli attuali o titoli equipollenti.

Art. 3.

I concorrenti debbono aver compiuto il 18° anno di età alla data del presente decreto e non aver superato il 31°.

I) Tale limite è elevato di cinque anni:

1) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

2) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

3) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

4) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni in vigore, ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

II) Il limite massimo di età è elevato a 44 anni:

per i combattenti ed assimilati decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 marzo 1945, n. 267.

III) Detto limite è elevato a 45 anni:

per i mutilati ed invalidi di guerra e della lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi di servizio, iscritti alle prime otto categorie, ai numeri da 4 a 10 della nona categoria ed ai numeri da 3 a 6 della decima categoria della tabella *A* annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero ai numeri 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

per le vedove dei caduti nella guerra 1940-45 e nella lotta di liberazione e categorie assimilate;

per il personale che alla data del 28 febbraio 1951 trovavasi alle dipendenze dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.).

I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopra indicati limiti massimi di età pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè, giusta quanto stabilisce l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non superino il 45° anno di età.

IV) I suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dalle altre disposizioni di cui sopra purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

V) Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, il limite massimo di età è elevato a 45 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Il beneficio predetto assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

VI) Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

degli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

del personale civile non di ruolo, che abbia prestato, alla data in cui scade il termine per la presentazione delle domande, almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del ruolo d'ordine (gruppo *C*) del Commissariato per il turismo;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere dirette al Commissariato per il turismo e fatte pervenire all'Ufficio del personale e degli affari generali (Roma, via Boncompagni n. 15), entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita. Coloro che, pure avendo superato il 31° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nell'articolo precedente, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Dalle domande dovranno, inoltre, risultare:

le complete generalità, il domicilio ed il recapito del candidato, nonchè la indicazione della lingua estera in cui il candidato stesso intende sostenere la prova orale (facoltativa).

Alle domande dovrà essere allegata una fotografia di data recente (da applicarsi su carta bollata da L. 100) con la firma del concorrente debitamente autenticata, a meno che il medesimo non sia provvisto di libretto ferroviario, nel qual caso dovrà indicare, nella domanda di ammissione al concorso, il numero e la data di rilascio o di conferma del libretto stesso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che dovessero pervenire al Commissariato dopo il termine sopra indicato o prive delle indicazioni previste dal bando.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire all'Ufficio del personale e degli affari generali del Commissariato per il turismo, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto invito in tal senso dall'Amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine.

Art. 6.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A

tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire all'Amministrazione, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta bollata da L. 100,

2) diploma originale — o copia notarile, su carta bollata da L. 100 — di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, su carta bollata da L. 100, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

3) certificato su carta bollata da L. 100 dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano;

4) certificato, su carta bollata da L. 100, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato di buona condotta morale e civile, su carta bollata da L. 100, del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo inferiore, dovranno anche essere presentati certificati dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200;

7) certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica il certificato ne deve fare espressa menzione. L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

Nei confronti dei mutilati, invalidi di guerra ed assimilati, saranno osservate, per le eventuali visite mediche di controllo, le norme di cui al regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1776;

8) copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), annotato delle eventuali benemerenze di guerra e munito della marca da bollo da L. 200 sul primo foglio e da L. 100 su ogni intercalare.

Anche coloro che siano stati dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva, oppure che siano stati riformati successivamente alla loro presentazione alle armi dovranno produrre uno dei suddetti documenti.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che sono stati dichiarati riformati e rivedibili dal competente Consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in carta bollata da L. 100. Questo certificato, se è rilasciato dal sindaco dovrà contenere anche il visto di conferma del commissario di leva competente.

I candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del predetto Consiglio di leva, dovranno invece produrre il certificato di iscrizione nelle liste di leva, su carta bollata da L. 100;

9) stato di famiglia su carta bollata da L. 100 da esibirsi soltanto dai coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole.

I candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione dovranno produrre soltanto i documenti di cui ai nn. 2) e 7) del presente articolo e una copia integrale dello stato matricolare di servizio civile, rilasciata dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende, munita delle prescritte marche da bollo, debitamente annullate.

Art. 7.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa e dei dipendenti statali non di ruolo, gli interessati dovranno produrre i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in bollo da L. 100;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana in carta bollata da L. 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per la applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937 in bollo da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi di guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, mentre i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione;

g) gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e, rispettivamente, dei caduti e degli invalidi anche se assimilati o militarizzati, in dipendenza della guerra 1940-43, per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare la loro qualità: i primi mediante certificato, su carta bollata da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione modello 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure con un certificato, su carta bollata da L. 100, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

h) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-18, e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43, o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, e dei caduti civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, e dei caduti per causa di servizio e categorie assimilate, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

i) i profughi dell'Africa italiana che si trovano in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 giugno 1948, n. 141, in carta bollata da L. 100;

l) i profughi di territorio di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 100;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione

speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in carta bollata da L. 100;

o) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui al punto 9) del precedente art. 6 che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando fra essi anche i figli caduti in guerra;

p) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma;

q) i concorrenti già appartenenti al soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'Agricoltura (U.N.S.E.A.) dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 100 da cui risulti che alla data del 28 febbraio 1951 erano alle dipendenze del predetto Ufficio.

Art. 8.

I certificati di cittadinanza italiana, di buona condotta morale e civile, di godimento dei diritti politici e quello generale del casellario giudiziale debbon essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Il certificato medico e lo stato di famiglia dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

I documenti, certificati ed attestati indicati nel presente bando debbono essere legalizzati e vidimati dalle autorità competenti, tranne quelli rilasciati dalle autorità sedenti in Roma.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altri Ministeri, ad eccezione del titolo di studio originale, per il quale deve essere precisato l'ufficio ove trovasi depositato ed il motivo.

Per coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno, è ammessa la presentazione di documenti diversi da quelli prescritti, semprechè riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi, quindi, gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) devono presentare la domanda ed i documenti in carta bollata.

I candidati dichiarati indigenti, hanno facoltà di produrre, in carta libera, i soli documenti di cui ai numeri 1), 3), 4), 5), 6) e 7) del precedente art. 6, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato rilasciato dalla competente autorità che dovrà essere allegato ai documenti stessi.

Art. 9.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

I requisiti che diano titolo di preferenza per la nomina al posto anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati non oltre il giorno precedente a quello in cui il candidato dovrà sostenere la prova orale.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà composta:

del capo del personale del Commissariato per il turismo, presidente;

di due funzionari di gruppo *A* del Commissariato per il turismo di grado non inferiore al settimo;

di un professore ordinario degli istituti governativi di istruzione media, il quale sia titolare di una delle materie che sono argomento di prova scritta;

di un impiegato di gruppo *C* del Commissariato per il turismo di grado non inferiore al nono, membri.

Un funzionario del ruolo amministrativo del Commissariato per il turismo, di grado non inferiore al nono, eserciterà le funzioni di segretario.

Alla Commissione saranno eventualmente aggregati altri membri per le prove di lingue estere.

Art. 11.

Le prove di esame si effettueranno in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) problema di aritmetica elementare compresa la regola del tre composto;

2) nozioni di storia civile d'Italia dall'anno 1815. Detta prova servirà anche a dar saggio di chiara e regolare scrittura.

Prova pratica:

dattilografia (obbligatoria) e stenografia (facoltativa).

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle seguenti altre: nozioni elementari di diritto costituzionale ed amministrativo; nozioni di geografia fisica e politica d'Italia; nozioni elementari di statistica; una lingua estera, fra quelle maggiormente diffuse (prova facoltativa).

Gli esami scritti ed orali avranno luogo in Roma nei giorni e nel luogo che saranno stabiliti con successivo provvedimento e che verranno comunicati in tempo utile agli interessati.

Art. 12.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, nonchè quelle di cui al regio decreto 29 luglio 1938, n. 1234.

Art. 13.

Per essere ammessi alla prova orale occorre avere riportato una media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di merito, saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 14.

La graduatoria del concorso sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione esaminatrice.

Il decreto di approvazione della graduatoria sarà pubblicato nel bollettino ufficiale del Commissariato per il turismo.

Art. 15.

I vincitori del concorso saranno nominati alunni d'ordine in prova (gruppo *C*) nel ruolo d'ordine del Commissariato per il turismo, con il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

Art. 16.

Per ciò che non è previsto nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, nonchè il regolamento vigente, approvato con regio decreto 29 luglio 1938, n. 1234.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° settembre 1954

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Sottosegretario di Stato
ERMINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1954
Registro n. 97 Presidenza, foglio n. 342

(5469)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Modificazioni alla graduatoria generale di merito del concorso per esami e per titoli a duemilaottocento posti di manovale in prova, bandito con decreto Ministeriale 27 maggio 1953.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 27 maggio 1953, n. 4855, con il quale venne bandito un pubblico concorso per l'assunzione di duemilaottocento manovali in prova;

Visto il decreto Ministeriale 23 giugno 1954, n. 4886, con il quale furono approvate le graduatorie del concorso in parola;

Vista la relazione della Direzione generale delle Ferrovie dello Stato, Servizio personale e affari generali, numero P.A.G. 41.1.208/228183 in data 14 ottobre 1954;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Le graduatorie di merito per i Compartimenti di Roma, Ancona, Bologna e Genova del concorso a duemilaottocento posti di manovale in prova, citato nelle premesse, sono così modificate:

Graduatoria di merito Compartimento di Roma

(dal 178° al 180° posto)

178. Amore Antonio fu Luigi, orfano di guerra punti 126,91
179. Paparoni Arnaldo di Eugenio, combattente » 126,91
180. Masi Enrico di Ulderico » 126,91

Graduatoria di merito Compartimento di Ancona

(3° posto)

3. Giretti Ottaviano di Geniale, partigiano combattente punti 164,66

Graduatoria di merito Compartimento di Bologna

(79° posto)

79. Carletti Vincenzo di Mario, orfano di guerra punti 131.66

Graduatoria di merito Compartimento di Genova

(461° e 595° posto)

461. Zanin Mario fu Giovanni, orfano di guerra punti 126,33
595. Zenezini Domenico fu Agide, orfano di guerra » 116,47

Art. 2.

Le graduatorie dei vincitori per i citati Compartimenti di Roma, Ancona e Genova sono modificate come segue:

Graduatoria vincitori Compartimento di Roma

(dal 121° al 129° posto)

121. Liparoto Antonio di Pasquale.
122. Pannega Fortunato fu Achille.
123. Di Vito Adorno Giovanni fu Carlo.
124. Cerchiari Carlo di Antonio.
125. Celletti Manlio fu Vito.
126. Sgattoni Romano fu Guido.
127. Nicolini Gaetano di Domenico.
128. Torrini Quintilio di Virgilio.
129. Amore Antonio fu Luigi.

Graduatoria vincitori Compartimento di Ancona

(dal 16° al 26° posto)

16. Fattori Brunello di Antonio.
17. Tonti Bruno di Alessandro.
18. Pepa Aurelio di Angelo.
19. D'Elia Mario di Donato.
20. Bernardini Arnaldo di Eugenio.
21. Dominici Ivo di Orsino.
22. Di Donato Francesco di Michele.
23. Piancatelli Gino di Enrico.
24. Calabresi Alvaro di Emilio.
25. Luchetti Federico di Federico.
26. Romoli Umberto di Giuseppe.

Graduatoria vincitori Compartimento di Genova

(dal 268° al 317° posto)

268. Camera Stefano fu Vincenzo.
269. Anselmo Giuseppe di Giuseppe.
270. Bonaiuto Giuseppe fu Francesco.
271. Firpo Carlo di Giuseppe.
272. Alighieri Bruno di Adolfo.
273. Cavanna Pietro di Giuseppe.
274. Pederzoli Aviero di Domenico.
275. Botta Oreste di Giuseppe.
276. Melandri Vincenzo di Ercole.
277. Soldà Francesco fu Stefano.
278. Vitale Francesco di Antonio.
279. Borreo Giuseppe di Davide.
280. Catelani Raffaello di Gino.
281. Mari Guido fu Giuseppe.
282. Giroldo Andrea fu Luigi.
283. Bonassi Osvaldo di Osvaldo.
284. Pastrone Aldo fu Riccardo.
285. Pollini Livio di Emilio.
286. Spagnolo Domenico fu Cosmano.
287. Moretto Dante fu Angelo.
288. Forgione Giuseppe di Raffaele.
289. Elissi Agostino fu Edoardo.
290. Migliori Osvaldo di Caffiero.
291. Campantico Angelo di Antonio.
292. Veroli Giambattista di Francesco.
293. Catena Nicola di Giuseppe.
294. Ortesi Giuseppe di Lodovico.
295. Anzalone Giovanni di Giuseppe.
296. Sabato Luigi di Natale.
297. Casaleggio Eugenio fu Serafino.
298. Zanin Mario fu Giovanni.
299. Maggi Nello fu Gerolamo.
300. Pettenati Arciso fu Angelo.
301. Fusco Vincenzo fu Giuseppe.
302. Campi Giuseppe di Fabrizio.
303. Remigio Osvaldo fu Costantino.
304. Risani Enzo di Egidio.
305. Camera Silvio fu Giuseppe.
306. Accettulli Savino di Giuseppe
307. Gotelli Giuseppe fu Giovanni;
308. Punta Stefano di Giambattista.
309. Caprio Loreto fu Luigi.
310. Cogorno Mario di Vittorio.
311. Bonazzi Dario fu Gio Batta.
312. Devoto Giuseppe di Dario.
313. Poggio Giacomo di Nicola.
314. Bisio Mario di Luigi.
315. Caldarola Michele di Rocco.
316. Capello Argante di Angelo.
317. Zenezini Domenico fu Agide.

Art. 3.

Le graduatorie degli idonei per i ripetuti Compartimenti subiscono le seguenti modifiche:

Graduatoria idonei Compartimento di Roma

(dal 1° al 50° posto)

1. Sammauro Vito di Antonio.
2. Carloni Antonio di Cesualdo.
3. Risi Mario di Germano.
4. Filippi Sante di Luigi.
5. Di Santo Giuseppe di Annibale.
6. Prioretti Gentile di Geniale.
7. Scipioni Edmondo fu Francesco.
8. Remedia Francesco di Lorenzo.
9. Roscia Tommaso di Giovanni Battista.
10. Brillo Giuseppe di Ottavio.
11. Terzuoli Aldo di Adolfo.
12. Greci Rodolfo di Aristide.
13. Finderle Mario di Antonio.
14. Stefanetti Mario di Pietro.
15. Freda Francesco di Giuseppe.
16. Viviani Gino di Domenico.
17. Marino Antonio fu Eduardo.
18. Di Costanzo Raffaele di Vincenzo.
19. Carbonari Domenico di Giuseppe.
20. Napolitano Romano di Pasquale.
21. Trivellone Roberto di Antonio.
22. Visani Albo di Domenico.

23. Colilli Giovanni di Marino.
24. Piciucchi Mario di Cesare.
25. Catanese Angelo di Pasquale.
26. Badini Franco di Amilcare.
27. Pedico Antonio di Oronzo.
28. Volpe Ignazio di Gelsomino.
29. Esperino Mario.
30. Somma Carmine di Antonio.
31. Biribanti Rolando di Augusto.
32. Cresci Giuseppe di Alfonso.
33. Graziani Agostino di Giovanni.
34. Zagaroli Michele di Domenicantonio.
35. Follaro Vincenzo fu Consolato.
36. Menchetti Nevio di Torquato.
37. Zauri Mario di Rocco
38. Stivaletta Nicola di Luigi.
39. Liberati Vezio di Giovanni.
40. Marziale Saturno di Ambrogio.
41. Martella Mario di Antonio.
42. Arrigo Giuseppe di Francesco.
43. Porretto Mariano di Gioacchino.
44. Federico Felice di Aniello.
45. Fuoco Giuseppe di Giuseppe.
46. Nicastri Vito di Francesco.
47. Gentili Riccardo di Lamberto.
48. Petraroio Vito di Giovanni.
49. Levantino Eugenio di Giuseppe.
50. Masi Enrico di Ulderico.

Graduatoria degli idonei Compartimento di Ancona
(dal 1° al 73° posto)

1. Parlani Trento di Luigi.
2. Baldaccini Nello di Francesco.
3. Marinozzi Fausto di Achille
4. Grilli Pasquale di Giovanni.
5. Pierdicca Lino di Augusto.
6. Andreoni Riccardo di Oddo.
7. Cattabrini Astorre di Edmeo.
8. Pantaloni Odero di Gino.
9. Masci Orlando di Enrico.
10. Peruzzi Ubaldo di Orlando.
11. Bano Lanfranco di Filippo.
12. Lippi Duilio di Pasquale.
13. Guidantoni Guido di Adrio.
14. Proietti Carlo di Silvestro.
15. Annibali Benedetto di Policarpo.
16. Dignani Alvaro di Costantino.
17. Cesarini Dino di Isaia.
18. Rossi Eugenio di Antonio.
19. Bartocci Arcangelo di Aurelio.
20. Guiducci Gian Franco di Vittorio.
21. Coretti Filippo di Francesco.
22. Braconi Quinto di Domenico.
23. Pellegrini Mario di Giuseppe
24. Palermo Vincenzo di Antonino
25. Fedecostante Radames di Adriano.
26. Dolci Elio di Guerrino.
27. Molini Nello di Antonio.
28. Angeli Gaetano di Attilio.
29. Capparucci Luciano di Giuseppe.
30. Carboni Dino di Castore.
31. Petrazzoli Michele di Sifredo.
32. Zampognini Franco di Ferdinando.
33. Guglielmi Vitale di Angelo.
34. D'Orazio Rinaldo di Giuseppe.
35. Giannoni Franco di Felice.
36. Fioretti Mario di Eugenio.
37. Paesani Dante di Antonio.
38. Freddi Ennio di Umberto.
39. Magnini Aroldo di Arturo.
40. Piersante Elio di Costantino.
41. Gramolini Alvaro di Dioscoride.
42. Meniconi Franco di Fausto.
43. Fabi Renato di Severino.
44. Liviabella Enrico di Giuseppe.
45. Matricardi Luigi di Antonio.
46. Michelangeli Agostino.
47. Rasioci Americo di Piero.
48. Lucarini Franco di Aurelio.
49. Spinsanti Bruno di Luigi.
50. Carletti Carlo di Attilio.
51. Marchionni Pierino di Guido.
52. Angelini Livio di Antonio.
53. Molinelli Vasco di Zeno.
54. D'Addario Federico di Nicola.
55. Ronci Alvaro di Vincenzo.
56. Colocchia Cesare di Amedeo.
57. Prezioso Felice di Antonio.
58. Tobaldi Otello di Giuseppe.
59. Benvenuti Antonio di Duilio.
60. Merlettini Francesco.
61. Panichi Gustavo di Camillo.
62. Marconi Dino di Guglielmo.
63. Lorenzi Erminio di Primo.
64. Metelli Alessandro di Augusto.
65. Rughi Nazzareno di Giuseppe.
66. Rapo Eliseo di Eusebio.
67. Francella Franco di Erminio.
68. Sarti Nazzareno di Agostino.
69. Fiorini Ivo di Aldovino.
70. Mattioni Almerino di Domenico.
71. Campanella Vincenzo di Tommaso.
72. Santini Ferdinando di Antonio.
73. Segalla Antonio di Nicolò.

Graduatoria idonei Compartimento di Genova
(dal 1° al 278° posto)

1. Cepollina Giovanni di Ernesto.
2. Scicchitano Mario di Salvatore.
3. Diani Dino di Pietro.
4. Valdataro Giuliano di Giambattista.
5. Pirotto Marco di Giuseppe.
6. Lilli Giorgio di Giuseppe.
7. Landi Claudio di Arturo.
8. Dallarò Carmelo di Giacomo.
9. Armando Mario di Giuseppe.
10. Talignani Renzo di Veraldo.
11. Bottaro Pio di Alfonso.
12. Bruno Giancarlo di Giovanni.
13. Bruzzone Luciano di Bruzzone Teresa.
14. Goglino Domenico fu Giacomo.
15. Benevolo Giuseppe di Stefano.
16. Alvigini Gian Maria fu Eugenio.
17. Fusi Livio fu Nello.
18. Raggi Francesco di Giuseppe.
19. Marinaro Cosimo di Luigi.
20. Merletti Remo di Vincenzo.
21. Barli Carboncini Mario di Barli Carboncini Cordelia.
22. Dicorato Simone fu Biagio.
23. Erbetta Giovanni di Giuliano.
24. Ravani Aldo di Giuseppe.
25. Licco Giovanni di Salvatore.
26. Baroncelli Mario di Battista.
27. Repetto Francesco fu Giacomo.
28. Parodi Giuseppe di Giuseppe.
29. Peroni Giovanni di Francesco.
30. Mangiapia Domenico di Vincenzo.
31. Rubba Giovanni fu Pietro.
32. Stefani Michelino di Quinto.
33. Morelli Gaetano di Tito.
34. Landi Luciano fu Natale.
35. Fava Pietro di Giovanni.
36. Petrucco Livio fu Gino.
37. Serio Giuseppe di Nicola.
38. Mantelli Piero di Giuseppe.
39. Caponera Francesco di Italo.
40. Carangelo Gerardo fu Giovanni.
41. Peragallo Federico di Francesco.
42. Diosma Emilio fu Basilio.
43. Scavino Richelmo di Ernesto.
44. Perfumo Giacomo fu Matteo.
45. Cutillo Giuseppe di Paolo.
46. Visconti Pietro di Secondo.
47. Gaggero Giovanni fu Giuseppe.
48. Pallavicini Adriano di Giovanni.
49. Cherubino Carlo di Michele.
50. Bianchi Carletto di Leonardo.
51. Ambrosini Antonio fu Arvedo.
52. D'Albis Domenico di Donato.
53. Settembrino Gino di Nicodeme.
54. Chiodi Franco di Nicodemo.
55. Amalberti Ofelio di Sebastiano.
56. Valente Giacomo di Giov. Battista.
57. Zanini Alfredo di Raffaele.

58. Garibotti Ido di Stefano.
59. Zattera Francesco di Umberto.
60. Corradi Angelo di Stefano.
61. Tosi Gaetano di Volturno.
62. Moggia Giovanni di Domenico.
63. Bernardo Domenico di Francesco.
64. Bellafronte Mauro di Davide.
65. Cavicchioli Fernando di Cavicchioli Attilia.
66. Fasce Renzo di Amedeo.
67. Dandoli Remo di Giuseppe.
68. Roncoli Stefano fu Fiorentino.
69 Colurcio Antonio di Gennaro.
70. Costa Francesco fu Domenico.
71. Re Franco di Cristoforo.
72. Cheli Elio di Primo.
73. Bergamini Giovanni di Angelo.
74. Caldari Renzo di Silvio.
75. Bastiani Piero fu Angelo.
76. Massa Pasquale di Pasquale.
77. Livori Giuseppe di Vincenzo.
78. Anfosso Luciano fu Giacomo.
79. Brunetto Giovanni di Emilio.
80 Sasso Maurizio fu Martino.
81. Giuffra Giuseppe di Giacomo.
82. Scarpato Umberto di Gioacchino.
83. Figini Attilio di Luigi.
84. Cafferata Gino di Angelo.
85. Mughetto Mario.
86. Gardano Giovanni di Enrico.
87. Raimondo Germano di Alfredo.
88. Amelio Secondo di Primo.
89. Damonte Bruno fu Giacomo.
90. Ianniello Salvatore di Natale.
91. Sassarini Giovanni di Paolo.
92. De Luigi Leonaldo di Amedeo.
93. Odino Pierino di Francesco.
94. Garibbo Giuseppe di Giuseppe.
95. Cosimato Nicola di Luigi
96 Malaspina Gianfranco di Natale.
97. Quaglia Mario di Giovanni.
98. Bitozzi Piero di Oreste.
99. Chio Tiglio fu Carlo.
100. Scorza Mario di Carlo.
101. Locatelli Leonardo fu Pio.
102. Oteri Gaetano di Vincenzo.
103. Rebora Innocenzo G. di Innocenzo.
104. Gregorio Celestino di Giovanni.
105. Rosso Luciano di Raffaele
106. Gandolfo Flavio di Giovanni.
107. Pesce Alfredo di Emilio.
108. Pesce Renzo di Domenico.
109. Merlassino Venerando di Giuseppe.
110. Rinaldi Mario di Domenico.
111. Vacotti Pietro di Pietro.
112. Rastelli Luigi fu Giacomo.
113. Veloce Andrea di Geranio.
114. Crovetto Bartolomeo di Federico.
115. Angelini Olindo di Feliciano.
116. Giacchero Pietro di Giacomo.
117 Scalone Guido fu Soccorso.
118. Iozzelli Ovidio di Natale.
119. Greco Walter di Luigi
120. Filattiera Ettore di Arturo.
121. Brunengo Guido di Giacomo.
122. Rolleri Giuseppe di Erasmo.
123. Calcagno Giuseppe di Francesco.
124. Dodero Ugo di Giobattista.
125. Basso Luigi di Giovanni.
126. Pighetti Giuseppe di Gioacchino.
127. Pascucci Alvo di Nello.
128. Maranzana Carlo fu Giuseppe.
129. Morini Guido di Adelmo.
130. Legrottaglie Giovanni di Francesco.
131 Manzoni Giulio di Bruno.
132. Mandarino Angelo di Giovanni.
133. Guarnieri Archimede di Enrico.
134. Longarini Sergio di Pietro.
135. Mantelli Giuseppe di Vittorio.
136. Orlando Giuseppe di Lorenzo.
137. Trevia Luigi di Giuseppe.
138. Olivieri Giuseppe fu Gio. Batta.
139. Catalano Vito di Saverio.
140. Odicino Giuliano di Giovanni.
141. Castelli Rodolfo di Cesare.
142. Bucalossi Dante di Francesco.
143. Catanzaro Ferruccio di Menotti.
144. Giannini Sergio di Adolfo.
145. Cremonini Giovanni di Renato.
146. Molinari Gio. Batta di Tomaso.
147. Vitaliano Vincenzo fu Alfredo.
148. Poggioli Carlo di Celso.
149. Giani Mariano di Duilio.
150. Novaro Bruno di Francesco.
151. Raviolo Elio di Giuseppe.
152. Monero Adriano fu Giuseppe.
153. Modena Enrico di Santino.
154 Siffredi Sisto di Severino.
155. Iacconi Renzo di Evaristo.
156. Balbi Pietro di Giambattista.
157. Faia Giuseppe di Emilio.
158 Pecchi Emilio di Adolfo.
159. Barbieri Rinaldo di Giovanni.
160. Caffarenghi Giacinto di Giovanni.
161. Cadelago Giovanni di Davide.
162. Allume Franco di Natale.
163. Notarangelo Paolo di Ciro.
164. Giribaldi Ermanno di Fiorenzo.
165. Puppo Giovanni di Gerolamo.
166. Tonelli Fabio di Dante.
167. Rovai Vittorio di Giuseppe.
168. Merani Roberto di Lorenzo.
169. Canegallo Alessandro fu Virginio.
170 Cartasegna Aldo di Felice.
171. Bonanini Giacinto di Lorenzo.
172. Parodi Giov. Battista di Antonio.
173. Cogorno Mario di Luigi
174. Cocchi Antonio di Ferradino.
175. Ricorda Rino di Guido
176. Stefanc Adolfo di Salvatore.
177. Campogna Alfredo fu Felicc.
178. Ansaldo Delser di Francesco
179. Traverso Agostino di Giuseppe.
180. Rosaci Salvatore di Salvatore.
181. Viale Secondo di Pietro.
182. Guelfi Goffredo di Rinaldo.
183. Giurbi Luigi di Carlo.
184. Pegazzano Alberto di Luigi.
185 Repetto Luigi di Giacomo.
186. Noselli Carlo di Amedeo.
187. Santinelli Gino di Ferdinando.
188. Vadi Ruggero fu Orlando.
189. Carosio Piero di Carlo
190. Lorenzi Antonio di Secondo.
191. Cervini Giovanni di Eugenio.
192. Pastorino Angelo di Giacomo.
193. Cordano Giorgio fu Raffaele.
194. Chiappini Vezio di Gildo.
195. Memoli Giovanni di Nicola.
196. Drago Agostino di Cristoforo.
197. Cecchelli Annibale di Francesco.
198. Bosoni Oscare di Carlo.
199. Rossi Antonio di Cesare.
200. Ricagno Domenico di Antonio.
201. Carro Severino di Giov. Battista.
202. Gaggero Ignazio di Luigi.
203. Bonanni Mario di Lorenzo.
204. Caprile Andrea di Giuseppe.
205. Picone Fiore di Matteo.
206. Zito Affinito Giuseppe di Giuseppe.
207. Corsaletti Umberto di Luigi.
208. Campora Pietro di Andrea.
209. Ferrando Gio. Batta di Giuseppe.
210. Ciavattone Emilio di Leonardo.
211. Carrega Pietro di Giuseppe.
212. Pagano Giovanni di Pietro.
213. Sambuceti Giordano di Michele.
214. Cairo Luigi di Ernesto.
215. Messiga Giov. Battista di Giuseppe.
216. Pestarino Giorgio di Giacomo.
217. Lerici Orlando di Gildo.
218. Armato Guido di Francesco.
219. Perrando Alfredo di Angelo.
220. Federici Carlo di Vincenzo.
221. Bertini Enzo di Alberto.

222. Righetti Bruno fu Pasquale.
223. Ottonello Giuseppe di Giambattista.
224. Larocca Gabriele fu Michele.
225. Castellani Luigi di Domenico.
226 Penna Carlo di Bruno.
227. Currarino Ezio di Angelo.
228. Calzolari Ezio di Renato.
229. Sisti Fulvio fu Carlo.
230. Ballestra Elso di Gio. Batta.
231. Ziboni Giacomo di Giovanni.
232 Arnesano Luigi fu Luigi.
233. Novaro Giacomo di Nicolò.
234. Negro Mario di Pietro.
235. Fania Arturo di Oreste.
236. Gismondo Ferdinando di Giorgio.
237. Spada Vito di Giacomo.
238. Federici Giovanni di Arturo.
239. Tacchini Luigi di Carlo.
240. Calzetti Lino di Elia.
241 Paghera Giacomo di Giuseppe.
242. Durighello Luigi di Gaetano.
243. Ferrandini Giulio di Stefano.
244. Marchelli Renzo di Elio.
245. Carabetta Luigi di Giuseppe.
246. Pallone Orlando di Domenico.
247. Scarselli Luciano di Faliero.
248. Lavagnino Giovanni di Giuseppe.
249 Martini Luca di Giacomo.
250. Piana Angelo di Giuseppe.
251 Rosini Gustavo di Angiolo.
252. Comotto Giuseppe di Angelo.
253 Laratore Ottavio di Filippo.
254. Ricciardi Tommaso di Vincenzo.
255. Fasciolo Claudio di Pasquale.
256 Baglietto Vincenzo di Luigi.
257 Milani Aldo di Umberto.
258 Sturlese Emilio di Garibaldo.
259 Berio Quinto fu Nicola.
260 Rupel Mario di Massimiliano.
261 Biglieri Manlio di Fiorentino.
262 Perrone Antonio fu Giovanni.
263 Nocentini Franco di Pietro.
264 Ridella Agostino di Pietro.
265 Chiarolini Ercole di Angelo.
266 Lavagna Angelo di Mario.
267 Massa Giuliano di Gaetano.
268. Pietracola Angelo di Samuele.
269 Traverso Giacomo di Arturo.
270 Amarotti Pietro di Giuseppe.
271 Arecco Domenico di Salvatore.
272 Noferi Dario di Emilio
273 Greco Ignazio di Greco Teodora.
274 Firpo Agostino fu Giov. Battista.
275 Orlandi Bruno fu Valente.
276 Devincenzi Angelo fu Vittorio.
277 Gamenara Emilio fu Giuseppe.
278 Discrime Lorenzo fu Giov. Battista.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1954

Il Ministro: MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1954
Registro n. 54 bilancio Trasporti, foglio n. 143. — D'ONOFRIO

(5477)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1954, registro n. 25, foglio n. 30 Marina mercantile, è stato respinto il ricorso straordinario presentato dall'ing. Giovanni Fino, avverso al provvedimento del Ministero della marina mercantile n. 19738 del 23 novembre 1953, con il quale veniva escluso dal concorso di cui alla legge 21 marzo 1953, n. 231.

(5462)

PREFETTURA DI VARESE

Graduatoria del concorso per l'assegnazione delle farmacie di nuova istituzione in provincia di Varese

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Visto il proprio decreto n. 43011 del 29 settembre 1953, con il quale è stato bandito il concorso per l'assegnazione delle farmacie di nuova istituzione in Cocquio Trevisago, Dumenza (frazione Due Cossani), Gemonio (capoluogo), Golasecca (capoluogo), Solbiate Olona (capoluogo);

Visto il decreto prefettizio in data 6 maggio 1954, n. 18135, con il quale è stato revocato il concorso bandito per la farmacia di Cocquio Trevisago, in quanto detta sede è stata inclusa dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica nel bando di concorso in data 10 aprile 1954, per il conferimento di farmacie riservate ai perseguitati politici restando ferma la validità del bando di concorso relativamente alle sedi farmaceutiche di Dumenza (Due Cossani), Gemonio (capoluogo), Golasecca (capoluogo) e Solbiate Olona (capoluogo);

Richiamato il decreto 31 gennaio 1954, n. 5251/5252, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 105 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto i verbali del concorso, rassegnati dalla predetta Commissione;

Ritenuta la regolarità delle operazioni svolte, e considerato la legittimità della conseguente graduatoria;

Visto il decreto prefettizio in data 20 ottobre 1954, n. 41119 con il quale è stata redatta la graduatoria di merito;

Ritenuta la necessità di procedere alla formulazione della graduatoria di assegnazione delle sedi in base alle domande presentate dai singoli candidati al concorso;

Visto l'art. 11 del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati per il concorso relativo alla assegnazione delle sedi delle farmacie di nuova istituzione, in base alle domande presentate dai candidati al concorso per Dumenza (frazione Due Cossani), Gemonio (capoluogo), Golasecca (capoluogo), Solbiate Olona (capoluogo):

Dumenza (frazione Due Cossani)

1. Rondini Biagio fu Stefano . . . . punti 88,50
2. Freilino Fede fu Giuseppe . . . . » 83,48
3. Plaisant Mario fu Angelo . . . . » 76,47
4. Raggi Mario di Pasquale . . . . » 75,95
5. Marchetti Enrico fu Pasquale . . . » 74,96
6. Sacchi Sara fu Carlo . . . . » 73,21
7. Mismasi Ersilia fu Giovanni . . . » 69,78
8. Calderoli Tarsilla fu Giuseppe . . . » 67,24
9. Massari Maria fu Ettore . . . . » 65,62
10. Bagni Giuseppina fu Enrico . . . » 60,46
11. Olivelli Pietro fu Giuseppe . . . . » 57,38
12. Corti Luigi fu Giuseppe . . . . » 52,93
13. Roberti Franco di Raffaello . . . . » 52,68
14. Bergomi Celeste di Pietro . . . . » 52,51
15. Schoeder Alberto fu Romano . . . » 51,31
16. Umani Privata di Ugo . . . . » 50,36
17. Zamberini Zina di Teodorico . . . » 48,13
18. Magnani Antonietta fu Luigi . . . » 47,37
19. Brini Severino di Alberico . . . » 45,01
20. Masolini Rezia di Renzo . . . . » 44,64
21. Garuti Armando fu Virgilio . . . » 44,15
22. Lorenzi Anna fu Olimpio . . . . » 42,85
23 Tioli Socrate di Ivo . . . . » 41,43
24. Casolo Ginelli Enrica di Alfredo . . . » 39,56
25. Feretti Domenico di Giovanni . . . » 39,24
26. Madesani Renzo fu Ugo . . . . » 38,62
27. Ripari Piermarco di Mario . . . . » 38 —
28. Ferigo Emilio di Ottorino . . . . » 37,95

Gemonio (capoluogo)

1. Rondini Biagio fu Stefano . . . . punti 88,50
2. Freilino Fede fu Giuseppe . . . . » 83,48
3. Bossi Luigi fu Pietro . . . . » 82,91
4. Plaisant Mario fu Angelo . . . . » 76,47

5. Raggi Mario di Pasquale . . . punti 75,95
6. Marchetti Enrico fu Giuseppe . . » 74,96
7. Sacchi Sara fu Carlo . . . » 73,21
8. Mismasi Ersilia fu Giovanni . . » 69,78
9. Calderoli Tarsilla fu Giuseppe . . » 67,24
10. Massari Maria fu Ettore . . . » 65,62
11. Bagni Giuseppina fu Enrico . . » 60,46
12. Torta Giovanni fu Giacomo . . » 59,32
13. Olivelli Pietro fu Giuseppe . . » 57,38
14. Lamberti Giancarlo fu Marco . . » 56,49
15. Corti Luigi fu Giuseppe . . . » 52,93
16. Roberti Franco di Raffaello . . » 52,68
17. Bergomi Celeste di Pietro . . » 52,51
18. Ghiazza Camillo fu Luigi . . » 51,36
19. Schoeder Alberto fu Romano . . » 51,31
20. Nardi Antonio di Igino . . . » 50,48
21. Umani Privata di Ugo . . . » 50,36
22. Zamberini Zina di Teodorico . . » 48,13
23. Magnani Antonietta fu Luigi . . » 47,37
24. Terzi Giampietro di Antonio . . » 45,84
25. Brini Severino di Alberico . . » 45,01
26. Masolini Rezia di Renzo . . . » 44,64
27. Buonaccorso Nunziatina di Nunzio . » 44,30
28. Garuti Armando fu Virginio . . » 44,15
29. Mattioni Diana Maria di Carlo . . » 43,97
30. Lorenzi Anna fu Olimpio . . . » 42,85
31. Tioli Socrate di Ivo . . . . » 41,43
32. Casolo Ginelli Enrica di Alfredo . » 39,56
33. Feretti Domenico di Giovanni . . » 39,24
34. Madesani Renzo fu Ugo . . . » 38,62
35. Ripari Piermarco di Mario . . . » 38
36. Ferigo Emilio di Ottorino . . . » 37,95

Golasecca (capoluogo)

1. Rondini Biagio fu Stefano . . . punti 88,50
2. Freilino Fede fu Giuseppe . . . » 83,48
3. Bossi Luigi fu Pietro . . . . » 82,91
4. Plaisant Mario fu Angelo . . . » 76,47
5. Raggi Mario di Pasquale . . . » 75,95
6. Marchetti Enrico fu Giuseppe . . » 74,96
7. Sacchi Sara fu Carlo . . . . » 73,21
8. Mismasi Ersilia fu Giovanni . . » 69,78
9. Calderoli Tarsilla fu Giuseppe . . » 67,24
10. Massari Maria fu Ettore . . . » 65,62
11. Bagni Giuseppina fu Enrico . . » 60,46
12. Torta Giovanni fu Giacomo . . » 59,32
13. Olivelli Pietro fu Giuseppe . . » 57,38
14. Ferrari Enzo di Antonio . . . » 56,65
15. Lamberti Giancarlo fu Marco . . » 56,49
16. Corti Luigi fu Giuseppe . . . » 52,93
17. Roberti Franco di Raffaello . . » 52,68
18. Bergomi Celeste di Pietro . . . » 52,51
19. Ghiazza Camillo fu Luigi . . . » 51,36
20. Schoeder Alberto fu Romano . . » 51,31
21. Nardi Antonio di Igino . . . » 50,48
22. Umani Privata di Ugo . . . . » 50,36
23. Zamberini Zina di Teodorico . . » 48,13
24. Magnani Antonietta fu Luigi . . » 47,37
25. Terzi Gian Pietro di Antonio . . punti 45,84
26. Brini Severino di Alberico . . . » 45,01
27. Masolini Rezia di Renzo . . . » 44,64
28. Garuti Armando fu Virginio . . . » 44,15
29. Lorenzi Anna fu Olimpio . . . » 42,85
30. Bocchi Giovanna fu Luigi . . . » 42,56
31. Tioli Socrate di Ivo . . . . » 41,43
32. Savini Giampiero di Francesco . . » 40,22
33. Casolo Ginelli Enrica di Alfredo . . » 39,56
34. Feretti Domenico di Giovanni . . » 39,24
35. Madesani Renzo fu Ugo . . . » 38,62
36. Ripari Piermarco di Mario . . . » 38 —
37. Ferigo Emilio di Ottorino . . . » 37,95

Solbiate Olona (capoluogo)

1. Rondini Biagio fu Stefano . . . punti 88,50
2. Freilino Fede fu Giuseppe . . . » 83,48
3. Bossi Luigi fu Pietro . . . . » 82,91
4. Plaisant Mario fu Angelo . . . » 76,47
5. Raggi Mario di Pasquale . . . » 75,95
6. Marchetti Enrico fu Giuseppe . . » 74,96
7. Sacchi Sara fu Carlo . . . . » 73,21
8. Mismasi Ersilia fu Giovanni . . » 69,78
9. Calderoli Tarsilla fu Giuseppe . . » 67,24
10. Massari Maria fu Ettore . . . » 65,62
11. Bagni Giuseppina fu Enrico . . » 60,46
12. Torta Giovanni fu Giacomo . . » 59,32
13. Olivelli Pietro fu Giuseppe . . » 57,38
14. Ferrari Enzo di Antonio . . . » 56.65
15. Lamberti Giancarlo fu Marco . . » 56,49
16. Corti Luigi fu Giuseppe . . . » 52,93
17. Roberti Franco di Raffaello . . » 52,68
18. Bergomi Celeste di Pietro . . . » 52,51
19. Ghiazza Camillo fu Luigi . . . » 51,35
20. Schoeder Alberto fu Romano . . » 51,31
21. Nardi Antonio di Igino . . . » 50,48
22. Umani Privata di Ugo 50.36
23. Zamberini Zina di Teodorico . . » 48,13
24. Magnani Antonietta fu Luigi . . » 47,37
25. Terzi Gian Pietro di Antonio . . » 45,84
26. Brini Severino di Alberico . . . » 45,01
27. Valli Clementina fu Giovanni . . » 44,97
28. Masolini Rezia di Renzo . . . » 44,64
29. Buonaccorso Nunziatina di Nunzio . » 44,30
30. Garuti Armando fu Virginio . . » 44,15
31. Lorenzi Anna fu Olimpo . . . » 42,85
32. Bocchi Giovanna fu Luigi . . . » 42,56
33. Tioli Socrate di Ivo . . . . » 41,43
34. Savini Giampiero di Francesco . . » 40,22
35. Casolo Ginelli Enrica di Alfredo . . » 39,56
36. Feretti Domenico di Giovanni . . » 39,24
37. Madesani Renzo fu Ugo . . . » 38,62
38. Ripari Piermarco di Mario . . . » 38 —
39. Ferigo Emilio di Ottorino . . . » 37,95

Varese, addì 24 ottobre 1954

p. *Il prefetto*: MOLLO

(5470)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.